



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA IMPERIA

ORDINANZA N. 41/2008

Modifiche alle Ordinanze n. 81/05 del 13.10.2005 (Regolamento per la sicurezza del porto turistico di Marina degli Aregai); n. 28/06 del 29.03.2006 (Diano Marina: Regolamento per la sicurezza del porto turistico); n. 53/06 del 05.06.2006 (S. Bartolomeo al Mare: Regolamento per la sicurezza del porto turistico)

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Imperia,

- VISTE** le proprie Ordinanze n. 81/05 del 13.10.2005 (*Regolamento per la sicurezza del porto turistico di Marina degli Aregai*); n. 28/06 del 29.03.2006 (*Diano Marina: Regolamento per la sicurezza del porto turistico*) e n. 53/06 del 05.06.2006 (*S. Bartolomeo al Mare: Regolamento per la sicurezza del porto turistico*);
- VISTI** la legge 11.02.1971 n. 50 (*Norme sulla navigazione da diporto*), così come modificata dalla legge n. 04.08.1994; il D. Lgs. 18.07.2005 n. 171 (*Codice della nautica da diporto*);
- VISTI** la legge 27.12.1977 n. 1085 (*Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare*) ed il D.M. 31.08.1968 (*Codice Internazionale dei Segnali*);
- VISTI** l'art. 105 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 112 e la legge 16.03.2001 n. 88, in tema di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi dello Stato;
- VISTE** le proprie Ordinanze: 28/05 del 04.05.2005 (*esercizio di attività economiche all'interno dei porti*); 65/05 del 10.08.2005 (*modalità di immissione in mare delle acque di scarico dei servizi igienici delle unità da diporto*); 31/03 del 29.07.2003 (*limiti di velocità delle unità da diporto*); 35/08 del 19.05.2005 (*Ordinanza di sicurezza balneare*);
- VISTI** gli artt. 17, 30, 62, 63, 68-71, 79-82 del Codice della Navigazione (R.D. 30.03.1942 n. 327) e 59, 61-88, 499, 524 del Regolamento d'esecuzione (D.P.R. 15.02.1952 n. 328);
- RITENUTO** necessario disciplinare sicurezza, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia ambientale ed i residui aspetti di competenza statale e di polizia nei porti turistici di Marina degli Aregai, Diano Marina e S. Bartolomeo al Mare;

RENDE NOTO

che la presente Ordinanza apporta talune modifiche ai regolamenti per la sicurezza dei porti turistici di Marina degli Aregai, Diano Marina e S. Bartolomeo al Mare, disciplinati rispettivamente dalle Ordinanze n. 81/05 del 13.10.2005 (*Regolamento per la sicurezza del porto turistico di Marina degli Aregai*); n. 28/06 del 29.03.2006 (*Diano Marina: Regolamento per*

la sicurezza del porto turistico); n. 53/06 del 05.06.2006 (S. Bartolomeo al Mare: Regolamento per la sicurezza del porto turistico), in premessa meglio citate.

ORDINA

Articolo 1

L'Art. 13 dell'Ordinanza 81/05 del 13.10.2005 (*Regolamento per la sicurezza del porto turistico di Marina degli Aregai*) e gli Artt. 14 dell'Ordinanza 28/06 del 29.03.2006 (*Diano Marina: Regolamento per la sicurezza del porto turistico*) e 53/06 del 05.06.2006 (S. Bartolomeo al Mare: *Regolamento per la sicurezza del porto turistico*), sono abrogati e sostituiti dal seguente:

1. All'interno del porto, **società concessionaria** ed operatori autorizzati possono eseguire lavori di manutenzione ordinaria a strutture ed arredi, secondo le prescrizioni dell'atto concessorio e senza particolari formalità. In caso di necessità di lavori di manutenzione straordinaria o comunque, capaci di recare pericolo a salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità (p.e. necessità di impiego di unità navali, mezzi meccanici, sostanze esplosive, materiali pericolosi o potenzialmente inquinanti) è fatto obbligo alla **società concessionaria** ed agli operatori autorizzati di richiedere la preventiva Autorizzazione dell'Autorità Marittima.

I soggetti di cui sopra, in caso di necessità di impiego di operatori subacquei, dovranno inoltre:

- I. Essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla Legge;
 - II. Impiegare operatori subacquei esclusivamente iscritti nell'apposito Registro, tenuto dalla Capitaneria di Porto di Imperia, oltre a quelli di altri porti autorizzati dal Comandante del porto di iscrizione;
 - III. Dovendo recuperare oggetti caduti in mare, darne preventiva comunicazione alla Capitaneria di Porto, che disporrà delle operazioni del caso ovvero della loro sorveglianza.
2. In caso dei lavori straordinari di cui al primo comma - qualora fosse necessario anche l'impiego di operatori subacquei - oltre ad esplicita Autorizzazione dell'Autorità Marittima, le Imprese autorizzate dovranno redigere preventivamente un *piano* (copia del quale andrà consegnata alla Capitaneria di Porto di Imperia), da cui dovranno risultare:
 - le attrezzature e gli apparecchi da utilizzare nell'esercizio dell'attività, completi di certificati di collaudo in corso di validità;
 - le misure di sicurezza che verranno predisposte (presenza di personale qualificato coadiuvante gli operatori, sia a terra/in banchina che in mare, procedure da seguire durante l'attività);
 - nel caso di utilizzo di imbarcazioni come ausilio al servizio, dette Imprese dovranno assicurare la presenza di personale, dotato di idoneo titolo professionale, in grado di governare dette unità e di operare secondo necessità.
 3. Con specifico riferimento agli interventi subacquei che ordinariamente possono essere svolti all'interno del bacino portuale su unità da diporto e nelle immediate adiacenze delle banchine (ad es. rimozione cime dalle eliche, ispezioni ad unità agli ormeggi, pulizia superficiale carena, ecc.), il personale subacqueo dovrà utilizzare il previsto segnalamento galleggiante, nonché porre in essere tutti gli accorgimenti atti a garantire sicurezza delle operazioni, tutela della pubblica incolumità ed impedire

inquinamenti all'ambiente marino. In ogni caso, a terra o in banchina dovrà essere garantita assistenza mediante personale dedicato, idoneo ad intervenire in tutte le situazioni del caso.

Per i lavori subacquei anche di breve durata, ma che interessino l'imboccatura del porto e lo specchio acqueo antistante, i canali di ingresso/transito delle unità e comunque per tutte le operazioni di posa di corpi morti, catenarie, ecc., dovrà essere preventivamente rilasciata Autorizzazione dall'Autorità Marittima che, di volta in volta, valuterà e determinerà le modalità di svolgimento e le prescrizioni da osservare.

Articolo 2

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà assicurata mediante:

- a) trasmissione a Comuni, Pubbliche Amministrazioni e soggetti interessati;
- b) divulgazione a cura dei mezzi di informazione;
- c) inserimento nel sito web: www.guardiacostiera.it/imperia.

Imperia, 10 GIU. 2008

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Gianpaolo CONTI



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Capo 2° cl. N°
Antonello ANTONICELLI